



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 7166 del 2012, proposto da:
Susanna Capucci e Valeria Palombi, rappresentate e difese dagli avv. Michele
Bonetti, Santi Delia, con domicilio eletto presso Michele Bonetti in Roma, via S.
Tommaso D'Aquino, 47;

contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e delle Ricerca, Universita' degli Studi
Roma 3, in persona dei LR p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura,
domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

Monica Rossi;

per l'annullamento

del decreto n. 249/10 concernente la "definizione della disciplina dei requisiti e
delle modalita' della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia,
della scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'art. 2 co.
416 della l. n. 244/07"; nonché degli altri atti specificati in ricorso; e per il
risarcimento dei danni; e per l'accertamento del diritto al essere ammessa alla
successiva prova scritta del t.f.a. per la classe di concorso a059;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione, dell'Università e delle Ricerche e di Università degli Studi Roma 3;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 febbraio 2013 la dott.ssa Ines Simona Immacolata Pisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che la causa può essere decisa con sentenza succintamente motivata, ai sensi dell'art.74 cpa, ravvisandosi la manifesta improcedibilità del ricorso;

Rilevato, infatti, che con il ricorso in epigrafe parte ricorrente ha impugnato:

a) il DM del MIUR 10 settembre 2010, n.249, concernente “Regolamento per la definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità di formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di I e II grado, ai sensi dell'art.2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n.244”;

b) il successivo DM 11 novembre 2011 - nella parte in cui all'art.2, comma 10, stabilisce che per essere ammesso alla prova scritta il candidato deve conseguire una valutazione nel test preliminare non inferiore a 21/30” anche nell'ipotesi in cui i posti messi a concorso siano superiori al numero dei partecipanti che abbiano raggiunto tale soglia;

c) l'ulteriore DM 14 marzo 2012, n.31, nella parte in cui limita il numero dei posti disponibili a livello nazionale e comunque non consente l'iscrizione in soprannumero;

d) i consequenziali provvedimenti dell'Ateneo resistente, in virtù dei quali le ricorrenti non sono state ammesse allo svolgimento della prova scritta per l'accesso alla frequenza del TFA della relativa classe di concorso, non avendo superato la soglia minima dei 21/30 nei test preliminari;

Rilevato che, previa proposizione di istanza cautelare, le ricorrenti- docente

precaria priva di abilitazione, ma da diversi anni inserite nelle graduatorie di istituto ed insegnanti nella scuola pubblica – inizialmente escluse per avere riportato un punteggio insufficiente nei test preselettivi, è stata ammessa da questo TAR a partecipare alle successive prove concorsuali, dalle predette svolte con esito positivo con successivo collocamento favorevole nella graduatoria di merito e immatricolazione al corso e che, comunque, rispetto al numero dei posti messi a concorso per la classe di concorso in oggetto, solo una parte di essi risulta essere stata assegnata all'esito della conclusione della procedura in questione;

Considerato, pertanto, che il ricorso – volto esclusivamente a contestare la mancata ammissione delle ricorrenti alla prova scritta e, a monte, la stessa legittimità della previsione di un test preselettivo di accesso alle prove di ammissione al TFA per coloro che, come nel caso in esame, dimostrassero di avere maturato più di 360 giorni di servizio- atteso il successivo superamento delle prove del concorso deve ritenersi improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse alla decisione, non potendo dall'eventuale accoglimento del ricorso scaturire ulteriori effetti (tenuto conto, tra l'altro, anche della giurisprudenza della Sezione secondo cui la valutazione positiva delle prove concorsuali svolte dal candidato può costituire giudizio idoneo ad "assorbire" il punteggio insufficiente riportato nei test preselettivi: in tal senso, v. anche T.A.R. Puglia Bari Sez. I, 24-03-2006, n. 1004 nonché, circa la rilevanza del principio dell'"assorbimento", in caso di superamento delle successive prove concorsuali quando si tratti, come nel caso di specie, del conseguimento di un mero titolo di abilitazione professione per l'accesso ad una professione priva di "numero chiuso" Consiglio di Stato Sez. VI, 25-07-2012, n. 4232), fatte salve le eventuali determinazioni dell'amministrazione con riferimento alla immatricolazione della ricorrente (che, in caso di apposizione di riserva, dovranno essere autonomamente impugnate);

Rilevato che, per gli stessi motivi, la domanda volta ad ottenere il risarcimento del danno deve ritenersi divenuta improcedibile a seguito dell'ammissione delle

ricorrenti allo svolgimento delle successive prove concorsuali, sicchè l'interesse della predetta risulta soddisfatto "in forma specifica";

Ritenuto che le spese di lite possano essere compensate tra le parti, sussistendo le condizioni di cui all'art.26 cpa, in relazione all'art.92 cpc;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse;

Compensa integralmente tra le parti le spese di lite;

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2013 con l'intervento dei magistrati:

Evasio Speranza, Presidente

Paolo Restaino, Consigliere

Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 05/03/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)